



REGIONE DEL VENETO



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca*

PIANO REGIONALE DELL'OFFERTA SUSSIDIARIA DI
PERCORSI DI QUARTO ANNO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO

Anno Formativo 2018 - 2019

DIRETTIVA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI

Decreto MIUR n. 4 del 18.1.2011 di recepimento dell'Intesa in Conferenza Unificata del 16.12.2010

Accordo integrativo tra Regione-Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 04.12.2014



585b5ba4



A. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI.....	3
1. Riferimenti legislativi e normativi.....	3
2. Obiettivi generali.....	4
3. Caratteristiche dei progetti formativi.....	6
4. Destinatari.....	7
5. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti.....	7
5.a Conseguenze della sospensione dell'accreditamento.....	7
6. Forme di partenariato.....	8
7. Aspetti finanziari.....	8
8. Modalità e termini per la presentazione dei progetti.....	9
9. Modalità semplificata per la presentazione delle domande di attivazione di percorsi già approvati.....	10
10. Procedure e criteri di valutazione.....	10
11. Tempi ed esiti delle istruttorie.....	11
12. Comunicazioni.....	11
13. Indicazione del Foro competente.....	12
14. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.....	12
15. Tutela della privacy.....	12
B. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI.....	13
1. Premesse.....	13
2. Definizioni.....	13
3. Adempimenti degli Istituti Professionali.....	13
4. Titolo di accesso al percorso di quarto anno.....	14
5. Avvio dei percorsi.....	14
6. Iscrizione degli allievi dopo l'avvio dei percorsi.....	14
7. Gestione delle attività formative.....	14
8. Registrazione delle attività.....	15
9. Prove d'esami finali.....	15
10. Adempimenti conclusivi.....	16
11. Disposizioni integrative e interpretative.....	16
12. Attività di vigilanza della Regione del Veneto.....	16
13. Trattamento dei dati personali.....	16
APPENDICE 1 - Interventi di quarto anno: articolazione didattica.....	17
APPENDICE 2 - Figure professionali dei percorsi di quarto anno.....	18



A. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI**1. Riferimenti legislativi e normativi**

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Legge del 28 marzo 2003, n. 53 avente ad oggetto: Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della L. 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», corredato delle relative note;
- Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Documento tecnico - Allegato 1: Assi culturali - Allegato 2: Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria;
- Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, sulla certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo territoriale del 13.1.2011 tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Direzione Generale per la realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato;
- Decreto MIUR n. 4 del 18 gennaio 2011 di recepimento dell'Intesa ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 approvata in data 16.12.2010 in Conferenza Unificata tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane sull'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40;
- Accordo integrativo per la realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato, sottoscritto tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale del Veneto in data 4/12/2014;
- Decreto interministeriale 11 novembre 2011 di recepimento dell'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107, articolo 1, commi 180 e 181, lettera d);
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi di quarto anno di IeFP
negli Istituti Professionali di Stato
Anno Formativo 2018-2019
Direttiva per la presentazione dei progetti formativi



585b5ba4



- Intesa n. 249 del 21/12/2017: “Intesa ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sullo schema di regolamento, recante “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Intesa n. 64 dell’8/3/2018: “Intesa ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61, sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, recante criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’Istruzione Professionale e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”;
- Accordo n. 100 del 10/5/2018: “Accordo ai sensi dell’art. 8 comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61”;
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”;
- L.R. 31 marzo 2017, n. 8, come modificata con Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 15;
- DGR n. 2646 del 18.12.2012: “Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all’istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226” e Decreto Dirigenziale n. 123 del 18/2/2014 con cui in linea con l’impianto definito dalla DGR 2646/2012 sono state approvate le disposizioni e la modulistica per lo svolgimento degli esami per il diploma professionale a conclusione dei percorsi di quarto anno di IeFP;
- DGR n. 2120 del 30.12.2015: “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”.

2. Obiettivi generali

La presente Direttiva è riferita alla progettazione di percorsi di quarto anno di istruzione e formazione da realizzare in via sussidiaria negli Istituti Professionali nell’Anno Formativo 2018-2019, in continuità con percorsi triennali di IeFP conclusi nell’Anno Formativo 2017-2018.

I percorsi di quarto anno per il rilascio del diploma professionale di tecnico di IeFP costituiscono la prosecuzione dei percorsi triennali per la qualifica professionale, in quanto strutturati su risultati di apprendimento che costituiscono lo sviluppo delle competenze raggiunte con la qualifica professionale.

Pertanto, come previsto dall’art. 3 dell’Accordo integrativo sottoscritto tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto l’attivazione di un percorso di quarto anno in sussidiarietà potrà essere richiesta da un Istituto Professionale di Stato, “esclusivamente in continuità con un percorso triennale sussidiario di istruzione e formazione (IeFP) approvato e realizzato per la figura corrispondente, secondo la tabella riportata nell’Appendice 2” all’Accordo Integrativo.

In base all’art. 1 dell’Accordo integrativo sottoscritto tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, l’attivazione dell’offerta sussidiaria di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale presso gli Istituti Professionali di Stato (IPS) ha la finalità di integrare e differenziare l’offerta di percorsi per il diploma professionale realizzati nello stesso territorio dagli Organismi Formativi Accreditati.

Una programmazione efficiente ed efficace dell’offerta formativa sconsiglia infatti una presenza eccessiva della stessa tipologia di corso in realtà formative diverse dello stesso territorio, in quanto la sovrabbondanza



di offerta può tradursi nell'impossibilità per tutti gli operatori di avviare gli interventi formativi approvati a causa del non raggiungimento dei numeri minimi richiesti per l'avvio.

Va segnalato che in attuazione della Legge 13 luglio 2015, n. 107 è stato avviato un profondo processo di revisione dell'istruzione professionale che ha portato all'approvazione del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107"; il citato D.Lgs 61/2017 prevede che, "al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale, secondo modalità da definirsi con gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2 [del citato D.Lgs,61/2017]. Tali percorsi vanno realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione e secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2".

Nel dettaglio si evidenzia:

- l'articolo 7, comma 2, del D.Lgs 61/2017 precisa che "le modalità realizzative dei percorsi di percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in via sussidiaria, sono definite a livello regionale attraverso appositi accordi tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale, nel rispetto dell'esercizio delle competenze esclusive della Regione in materia di istruzione e formazione professionale";
- la tipologia dell'offerta sussidiaria presente nel D.Lgs 61/2017 prevede l'attivazione di percorsi di IeFP in classi autonome, non integrate negli ordinari percorsi quinquennali degli IPS, che assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi di IeFP, determinati dalla Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del D.Lgs. n. 226/2005;
- l'offerta sussidiaria sopra descritta è di fatto già erogata in Veneto a partire dall'Anno Formativo 2011/2012 con modalità simili tramite l'offerta sussidiaria complementare così come delineata nei termini previsti dall'Accordo territoriale del 13/01/2011 tra la Regione del Veneto e USRV per i percorsi triennali e dall'Accordo integrativo del 4/12/2014 per la realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di quarto anno di IeFP.

Occorre inoltre far presente che alla data odierna, per dare attuazione al citato D.Lgs 61/2017, si è pervenuti alla sottoscrizione dei seguenti atti in Conferenza Stato Regioni:

- Intesa n. 249 del 21/12/2017: "Intesa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sullo schema di regolamento, recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Intesa n. 64 dell'8/3/2018: "Intesa ai sensi dell'art. 7 comma 1 del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61, sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, recante criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'Istruzione Professionale e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale";
- Accordo n. 100 del 10/5/2018: "Accordo ai sensi dell'art. 8 comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61".

I provvedimenti ministeriali conseguenti gli Accordi e le Intese di cui sopra non sono stati ancora emanati e si ritiene che in loro assenza non si possa procedere a definire a livello regionale, attraverso apposito accordo



tra la Regione Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, le modalità di erogazione di percorsi di istruzione professionale in via sussidiaria presso le istituzioni scolastiche accreditate.

In ogni caso non si può tralasciare che comunque l'art. 14 *“Disposizioni transitorie e finali”* del D. Lgs 61/2017 testualmente recita :*“Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente: a) per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta; b) per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta; c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta; d) per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte”*.

3. Caratteristiche dei progetti formativi

I percorsi di IeFP proposti devono:

- essere finalizzati al conseguimento di diplomi professionali previsti dal Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (allegato 3 all'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011), e coerenti con le qualifiche di IeFP già realizzate dallo stesso Istituto in offerta sussidiaria, secondo la tabella di raccordo riportata nell'Appendice 2 della presente Direttiva;
- conseguentemente trovare corrispondenza nella mappatura degli Istituti Professionali accreditati e delle figure di quarto anno attivabili nel 2017/2018, riportata in Allegato C alla deliberazione di approvazione della presente Direttiva;
- essere strutturati secondo l'articolazione oraria definita in allegato A dell'Accordo territoriale Regione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e riportata nell'Appendice 1 della presente Direttiva;
- essere attuati nel rispetto dei livelli essenziali indicati dal Capo III del Decreto 226/2005, richiamati dal punto 1 dell'Accordo del 29.4.2010¹. In particolare, per i livelli essenziali dei percorsi, essere

¹ Punto 1 dell'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226

“1. l'avvio della messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in concomitanza con il riordino del sistema di Istruzione di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112/08, convertito dalla legge n. 133/08, riguarda per il primo anno di attuazione 2010/2011, i percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo medesimo. Tali percorsi vengono attuati, sulla base della specifica disciplina definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali indicati dal citato Capo III, di seguito richiamati:

- articolo 15: livelli essenziali delle prestazioni;
- articolo 16: livelli essenziali dell'offerta formativa;
- articolo 17: livelli essenziali dell'orario minimo annuale e articolazione dei percorsi formativi;
- articolo 18, comma 1, lettera a), b), c) e d): livelli essenziali dei percorsi. Per quanto riguarda i livelli essenziali di cui alla lettera b) relativi alle competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, al fine di assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio, si fa riferimento ai risultati di apprendimento relativi alle competenze, conoscenze e abilità di cui agli allegati 1 e 2 al Regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/07, nonché alle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. Tali risultati di apprendimento costituiscono la base culturale generale di riferimento per lo sviluppo nel terzo e nel quarto anno dei percorsi per il conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale delle competenze definite a partire dal quadro europeo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente e nel rispetto della specifica fisionomia dei percorsi di Istruzione e formazione professionale. Per quanto riguarda il riferimento alle figure e alle relative aree professionali di cui alla lettera d), nonché agli standard formativi minimi relativi alle competenze professionali di cui alla lettera b), per il primo anno 2010/2011 di attuazione, si assumono le figure e gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenute negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5.
- articolo 20: livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze;
- articolo 21: livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi. Si assume come riferimento in via transitoria quanto previsto dall'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni 20 marzo 2008, relativa alla definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto interministeriale 29 novembre 2007, che ne costituisce parte integrante;

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi di quarto anno di IeFP

negli Istituti Professionali di Stato

Anno Formativo 2018-2019

Direttiva per la presentazione dei progetti formativi



585b5ba4



orientati al raggiungimento dei seguenti standard formativi minimi di base e tecnico-professionali definiti negli Accordi nazionali del 29.4.2010, del 27.7.2011, relativi agli esiti di apprendimento attesi:

- per le competenze di base, all'allegato 4 dell'Accordo del 27.7.2011;
- per le competenze tecnico-professionali specifiche della figura, al Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale riportato in allegato 3 all'Accordo del 27.7.2011.

Inoltre i percorsi proposti devono essere orientati all'autoimprenditorialità giovanile e fornire elementi introduttivi utili alla costruzione e allo sviluppo di un'idea imprenditoriale, attraverso:

- la valorizzazione delle proprie competenze e delle proprie caratteristiche individuali;
- la verifica della coerenza del progetto imprenditoriale con il contesto socio-economico di riferimento;
- le modalità di ricerca degli strumenti finanziari (agevolazioni e incentivi) disponibili per l'avvio di un'impresa.

4. Destinatari

Gli interventi di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale sono rivolti a giovani che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione-formazione conseguendo una qualifica di 3° livello EQF a conclusione di un percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale o attraverso un contratto di apprendistato in obbligo formativo, coerente con il percorso di quarto anno prescelto, secondo la tabella di raccordo riportata nell'appendice 2 della presente Direttiva.

5. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare progetti gli Istituti Professionali di Stato che abbiano concluso nell'Anno Scolastico 2017/2018 un percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale in una qualifica corrispondente al percorso di quarto anno proposto.

La domanda può essere presentata direttamente da:

- gli Istituti Professionali iscritti nell'elenco di cui alla legge regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati");
- gli Istituti Professionali non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento, e ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 359 del 13 febbraio 2004. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva.

Gli Istituti Professionali non accreditati o che non hanno già presentato istanza di accreditamento possono partecipare in qualità di partner di altro soggetto accreditato.

In caso di partecipazione in qualità di partner, deve comunque essere garantito, nei locali di svolgimento delle attività formative, il rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza vigenti, indicati nel modello di accreditamento, dal momento dell'avvio degli interventi.

5.a Conseguenze della sospensione dell'accreditamento

In caso di sospensione dell'accreditamento l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Saranno considerati inammissibili progetti presentati da soggetti che siano in stato di sospensione dell'accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria. Parimenti se un soggetto partner di progetto si trovasse in stato di sospensione il progetto sarà considerato inammissibile.

- articolo 22: valutazione".

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi di quarto anno di IeFP
negli Istituti Professionali di Stato
Anno Formativo 2018-2019
Direttiva per la presentazione dei progetti formativi



585b5ba4



I progetti presentati da Odf sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell'approvazione della graduatoria, sono inammissibili. Parimenti, se un Soggetto partner di progetto venisse posto in stato di sospensione dell'accreditamento successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'approvazione della graduatoria il progetto verrà considerato inammissibile.

La sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti del beneficiario o di uno dei partner e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla direttiva, determina la revoca dell'aggiudicazione.

Gli enti cui sia stato revocato l'accreditamento – per gravi irregolarità – non possono partecipare a nessun bando regionale neanche in qualità di partner di progetto prima che siano trascorsi 36 mesi dal provvedimento di revoca.

Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'Odf in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'Odf.

6. Forme di partenariato

Allo scopo di favorire la coprogettazione dei percorsi di quarto anno è obbligatorio prevedere un partenariato con almeno un diverso Organismo di Formazione o Istituto Professionale di Stato che eroghi percorsi triennali di IeFP nella qualifica corrispondente al percorso di quarto anno proposto.

La mancata presentazione dei moduli di adesione delle partnership obbligatorie comporta l'inammissibilità del progetto.

Inoltre ciascun progetto deve essere il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali espressi dai settori produttivi presenti nel territorio ed esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto, etc.

Si evidenzia che non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o revocati dall'accreditamento.

7. Aspetti finanziari

Gli Istituti Professionali realizzano l'offerta sussidiaria di IeFP senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato e della Regione del Veneto e nel rispetto dei limiti e dei criteri di formazione degli organici definiti al Capo II, punto 4, delle linee guida allegate all'Intesa approvata in Conferenza Unificata il 16.12.2010.

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo.

Inoltre può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di:

- testi scolastici;
- piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, finalizzato all'attività formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.

Per il dettaglio degli strumenti/attrezzature o del materiale infortunistico previsto per ciascuna figura si rinvia al "Vademecum delle spese di frequenza" pubblicato sul sito della Regione all'indirizzo:

<https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale>



in "Gestione" ⇒ "Direttive e Modulistica di gestione".

Sulla base del Vademecum richiamato, ciascun IP, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del contenimento dei costi a carico delle famiglie, redigerà una lista degli articoli da far acquistare agli allievi (nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche richieste.

Ai sensi del Capo V della Linee guida Allegato A all'Intesa in Conferenza Stato Regioni del 16/12/2010, recepita con il Decreto n. 4/2011, rimangono a carico delle Regioni gli oneri relativi al Presidente di Commissione e ai membri esterni e agli esperti degli esami di diploma professionale.

8. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti in tutti i casi in cui non sia possibile utilizzare la modalità semplificata descritta al prossimo punto 9 deve avvenire secondo queste modalità:

- accesso all'area riservata del portale regionale² con nome utente e password assegnati dalla Regione del Veneto per gli organismi di formazione accreditati;
- per i soggetti non accreditati richiesta di attribuzione nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata³;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati del progetto;
- passaggio del progetto in stato "completato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato "completato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
- trasmissione della domanda di ammissione esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale (estensione.p7m) del Dirigente Scolastico del Soggetto proponente entro **il 3 settembre 2018**, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazioncistruzione@pec.regione.veneto.it.
Nell'oggetto la PEC dovrà riportare la seguente dicitura: "Offerta sussidiaria percorsi di quarto anno di IFP 2017-2018" e all'inizio del messaggio, la struttura competente per materia, nel caso specifico "Direzione Formazione e Istruzione";
- la domanda di ammissione dovrà essere accompagnata da:
 - fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
 - moduli di adesione in partnership al progetto formativo;
 - eventuale documentazione a supporto dell'istanza (lettere di intenti delle imprese, analisi di fabbisogni ecc.);I moduli di adesione in partnership e la documentazione a supporto dell'istanza - firmati in originale e conservati agli atti dell'ente per eventuali controlli - devono essere scansionati ed inviati in allegato all'istanza sottoscritta con firma digitale.
- Per i documenti di testo o scansionati, trasmessi a mezzo PEC sono ammessi esclusivamente i seguenti **formati: .pdf, pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml**. Allegati trasmessi in altri formati diversi (es. .doc, .xls, ecc.) verranno rifiutati.
A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto⁴.
- La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

² <http://formazione.regione.veneto.it/Approvo/> Applicativo di presentazione progetti

³ <https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori> Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati.

⁴ <http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-c-governance/pec>

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi di quarto anno di IFP

negli Istituti Professionali di Stato

Anno Formativo 2018-2019

Direttiva per la presentazione dei progetti formativi



585b5ba4



Per facilitare l'imputazione on-line dei dati del progetto nel sistema di acquisizione dati, verrà fornita la guida alla progettazione, approvata con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5032 – 5061 – 5026 - 5736;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico: 041 279 5147.

9. Modalità semplificata per la presentazione delle domande di attivazione di percorsi già approvati

I soggetti accreditati che nei precedenti Anni Formativi hanno già ottenuto l'approvazione di uno o più percorsi sussidiari di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale, evidenziati nella mappatura, Allegato C alla DGR di approvazione della presente Direttiva, possono presentare una semplice domanda di attivazione, senza necessità di ripresentare il progetto.

La domanda di attivazione e la documentazione allegata deve essere spedita esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale (estensione.p7m) del Dirigente Scolastico del Soggetto proponente entro il 3 settembre 2018, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it.

Nell'oggetto la PEC dovrà riportare la seguente dicitura: "Offerta sussidiaria percorsi di quarto anno di IeFP 2018-2019" e all'inizio del messaggio, l'ufficio competente per materia, nel caso specifico "Ufficio Formazione Iniziale".

Per i documenti di testo o scansionati, trasmessi a mezzo PEC sono ammessi esclusivamente i seguenti formati: .pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml.

Allegati trasmessi in altri formati diversi (es. .doc, .xls, ecc.) verranno rifiutati.

A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Direzione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto⁵.

10. Procedure e criteri di valutazione

Criteri di ammissibilità

Ciascun progetto pervenuto sarà istruito in ordine all'ammissibilità, riferita alla presenza/assenza dei seguenti requisiti indicati nella presente Direttiva:

1. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare gli interventi previsti nell'Avviso;
2. articolazione oraria del percorso di quarto anno (vd. Appendice 1);
3. corrispondenza della figura proposta con le figure del Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (allegato 2 all'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011, integrato dall'Accordo Stato-Regioni del 19.01.2012), riportate nell'Appendice 2 della presente Direttiva;
4. corrispondenza con le figure triennali di IeFP attivate dall'Istituto Professionale e riportate nella la mappatura degli Istituti Professionali accreditati e delle figure di quarto anno attivabili riportata nell'Allegato C alla DGR di approvazione della presente Direttiva;
5. sussistenza della finalità di integrare e differenziare l'offerta di percorsi per il diploma professionale realizzati nello stesso territorio dagli Organismi Formativi Accreditati, anche in rapporto al bacino di utenza determinato dal numero di studenti che hanno conseguito una qualifica coerente nello stesso territorio.

⁵ <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>



In caso di articolazione oraria non conforme alle previsioni dell'allegato A all'Accordo integrativo del 4/12/2014, riportato nell'appendice 1, o di progettazione difforme dagli standard previsti per i percorsi di IFP, l'approvazione potrà essere condizionata all'adeguamento del progetto.

11. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

In caso di articolazione non conforme alle previsioni dell'allegato A all'Accordo integrativo del 4/12/2014, o di progettazione difforme dagli standard previsti per i percorsi di IFP, o modifiche introdotte ai sensi dell'Accordo territoriale Regione Veneto - Ufficio Scolastico Regionale che sarà sottoscritto ai sensi del D. Lgs 61/2017 l'approvazione potrà essere condizionata all'adeguamento del progetto.

Inoltre si evidenzia che l'approvazione dell'avvio delle attività formative può avvenire solo a risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dall' art 1 commi da 63 a 69 della Legge 107/2015 e delle dotazioni A.T.A. di cui all' art 19 comma 7 del D.L. n 98 /2011.

L'avvio rimane subordinato alle seguenti condizioni:

- a) l'approvazione della ricognizione delle domande di attivazione per i percorsi IfFP potrà essere condizionata all'adeguamento del progetto alle modifiche introdotte ai sensi dell' Accordo territoriale Regione Veneto - Ufficio Scolastico Regionale che sarà sottoscritto ai sensi del D. Lgs 61/2017;
- b) la difformità totale o parziale del progetto realizzato rispetto alle figure professionali previste o all'articolazione oraria prevista in allegato all'Accordo in essere per l' AF 2018/19 comporta l'impossibilità di rilasciare il diploma professionale regionale a conclusione del percorso;
- c) conferma da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale che le attività proposte dagli IPS risultano compatibili con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dall' art 1 commi da 63 a 69 della Legge 107/2015 e delle dotazioni A.T.A. di cui all' art 19 comma 7 del D.L. n 98 /2011.

Il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti la valutazione di ammissibilità espressa per ciascun progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.

L'elenco dei progetti approvati sarà comunicato in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it ⁶, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

12. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it ⁷, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

Si invitano pertanto tutti gli Istituti Professionali proponenti a consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati

⁶ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-c-istruzione/moduli-fi>

⁷ Vedi nota n. 10



13. Indicazione del Foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Venezia.

14. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L. n. 241/90 è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

15. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE - GDPR. La relativa "Informativa" è disponibile per la consultazione nel portale www.regione.veneto.it.



B. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI**1. Premesse**

Con il presente documento vengono sanciti gli obblighi in capo agli Istituti Professionali accreditati, concernenti la gestione amministrativa ed organizzativa per l'avvio e la realizzazione dei percorsi di quarto anno di istruzione e formazione realizzati in via sussidiaria ai sensi del DPR 87/2010, dell'Intesa in Conferenza Unificata del 16.12.2010 e dell'Accordo integrativo tra Regione Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 04/12/2014.

2. Definizioni

Partner: il partner è un soggetto che aderisce e partecipa attivamente al progetto sin dalla fase di presentazione. Il rapporto di partenariato si distingue in *operativo* o *di rete*.

Il partner operativo si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dall'eventuale relativo budget che gli viene assegnato per la realizzazione dei compiti specifici riferiti all'attuazione dell'intervento e si distingue dal **partner di rete** che supporta gli interventi progettuali con i propri servizi radicati sul territorio di riferimento, fornisce informazioni, raccordo e collegamenti necessari, ma non gestisce risorse finanziarie. La figura del partner operativo è assimilata a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

3. Adempimenti degli Istituti Professionali

L'Istituto Professionale è tenuto a:

- a) **realizzare** gli interventi formativi nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di percorsi di istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento alle figure del Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (allegato 3 all'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011) e all'articolazione oraria approvata in appendice 1 dell'Accordo integrativo del 04.12.2014 tra Regione Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. La difformità totale o parziale del progetto realizzato rispetto alle figure professionali previste, o all'articolazione oraria prevista nell'appendice all'accordo, comporta l'impossibilità di rilasciare il diploma professionale a conclusione del percorso di quarto anno;
- b) **conformare** l'attività alle indicazioni didattiche, organizzative e operative della Regione del Veneto, sentito l'Ufficio Scolastico Regionale;
- c) **utilizzare**, per la gestione delle attività e per le comunicazioni previste dalla Direttiva di riferimento e dalle presenti disposizioni, il sistema gestionale informatico che verrà messo a disposizione dalla Regione Veneto, e la modulistica regionale che sarà resa disponibile sul sito regionale;
- d) **produrre**, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio da parte dell'amministrazione regionale, e su semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto delle presenti disposizioni, nonché a fornire ogni chiarimento o informazione;
- e) **consentire** l'accesso ai propri locali, o in diretto possesso o comunque detenuti, da parte di personale appositamente incaricato dalla Regione Veneto, a fini ispettivi e di controllo;
- f) **fornire**, secondo i modi e i tempi stabiliti dalla Regione, tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio delle attività anche con riferimento all'anagrafe allievi secondo quanto indicato in precedenza;
- g) **informare** le famiglie degli allievi potenziale utenza degli interventi circa:
 - la competenza regionale sul percorso di IFP e sul rilascio del diploma professionale a conclusione del percorso;
 - la possibilità di passare al sistema dell'istruzione ai sensi della OM 87 del 3.12.2004;
- h) **garantire** la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile nei confronti dei partecipanti, esonerando espressamente la Regione da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime;
- i) **garantire** il possesso, da parte degli allievi, dei requisiti soggettivi di accesso definiti in accordo tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale, mediante acquisizione della documentazione comprovante il possesso di tali requisiti, da conservarsi presso la propria sede;



- j) disporre di locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi, accreditamento. Ricade nell'esclusiva responsabilità dell'Istituto Professionale nei confronti della Regione la sussistenza delle predette idoneità della sede di svolgimento;
- k) disporre delle attrezzature, apparati e macchinari necessari per la realizzazione delle attività, secondo quanto indicato nei progetti approvati;
- l) comunicare tempestivamente alla Regione eventuali modifiche di natura formale (denominazione, cariche, sede legale, ecc.) o strutturale (natura dell'Istituto) intervenute nell'Istituto Professionale;
- m) gestire in proprio le attività progettuali, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla specifica direttiva di riferimento.

La Regione rimane del tutto estranea ai contratti a qualunque titolo che l'Istituto Professionale conclude con terzi in relazione al progetto approvato. L'Istituto Professionale esonera da ogni responsabilità la Regione per qualunque controversia dovesse insorgere con terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra. La Regione è inoltre sollevata da ogni responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti del lavoro, prevenzione incendi, compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

I rapporti nascenti per effetto dell'approvazione del progetto non possono costituire oggetto di cessione né di subingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi dall'Istituto Professionale o dai partner.

4. Titolo di accesso al percorso di quarto anno

Possono accedere ai percorsi di quarto anno i giovani che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione-formazione conseguendo una qualifica di 3° livello EQF a conclusione di un percorso triennale di istruzione e formazione o attraverso un contratto di apprendistato in obbligo formativo, coerente con il percorso di quarto anno prescelto, secondo la tabella di raccordo riportata nell'appendice 2 all'Accordo integrativo siglato in data 4/12/2014 tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

5. Avvio dei percorsi

Possono essere attivati esclusivamente i percorsi di quarto anno di istruzione e formazione approvati con decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione nell'ambito del Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale negli Istituti Professionali, per i quali l'Ufficio Scolastico Regionale abbia confermato la disponibilità di organico.

L'avvio degli interventi è condizionato al rispetto del numero minimo di allievi definito in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e dalla presenza di iscritti in possesso di titolo di studio coerente.

Si rinvia a successive disposizioni la regolamentazione delle modalità di inserimento dei dati anagrafici degli iscritti nel sistema di Monitoraggio A39.

L'attività didattica si svolge nel rispetto del calendario scolastico regionale. Il calendario orario delle lezioni dovrà essere caricato nel sistema di Monitoraggio A39.

6. Iscrizione degli allievi dopo l'avvio dei percorsi

Le iscrizioni successive all'avvio devono intervenire in tempo utile per consentire all'allievo di maturare una percentuale di presenza pari ad almeno il 75% del monte ore totale, e dovranno essere comunicate alla Direzione Formazione e Istruzione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi.

7. Gestione delle attività formative

La realizzazione degli interventi formativi approvati segue il calendario scolastico regionale e l'organizzazione didattica dell'Istituto Professionale.

La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti.

La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.



Qualora per ragioni organizzative l'Istituto Professionale ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni. In tal caso il monte ore complessivo di ogni intervento annuale (che potrà essere integrato da lezioni pomeridiane) deve essere comunque riconducibile alla durata prevista di 1056 ore di 60 minuti.

La frequenza delle azioni formative è da intendersi obbligatoria.

I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento.

Nel corso dell'anno formativo possono essere organizzate visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso aziende, ambienti e luoghi di lavoro o fiere e mercati di particolare rilevanza, e visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.

Le visite di istruzione potranno essere riconosciute ai fini del raggiungimento del monte ore nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali.

Nel corso dell'attività didattica potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:

- competizioni tra diversi istituti scolastici;
- iniziative di interscambio con istituti anche stranieri;
- giornate di scuola aperta;
- partecipazione a manifestazioni fieristiche riferite all'orientamento,
- esercitazioni dimostrative;
- partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali,
- saggi di fine anno.

8. Registrazione delle attività

L'Istituto Professionale adoterà un registro di classe annuale, per ogni percorso di IeFP, che sarà vidimato a cura del Dirigente Scolastico e su cui sarà apposto un frontespizio con logo regionale⁸.

Eventuali appositi registri destinati ai percorsi personalizzati devono essere vidimati prima dell'avvio dal Dirigente Scolastico e devono riportare il logo della Regione.

9. Prove d'esami finali

Il Diploma professionale, redatto sul modello Allegato 6 dell'Accordo Stato Regioni del 27.07.2011, si consegue a conclusione del percorso di istruzione e formazione professionale, previo superamento delle prove d'esame finali disciplinate dalle specifiche disposizioni regionali.

L'esame per il diploma professionale ha il fine di accertare l'avvenuta acquisizione delle competenze di base e tecnico professionali previste dallo standard della figura di riferimento, e presuppone un percorso formativo progettato, organizzato e realizzato con modalità didattiche incentrate sullo sviluppo delle stesse.

Per l'ammissione alle prove finali gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso (incluso lo stage) al netto delle ore destinate agli esami.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio di ammissione previsto dalle disposizioni regionali.

In analogia al disposto dell'art. 14 comma 7 del DPR n. 122/09, il Consiglio di Classe può deliberare l'ammissione all'esame in deroga nel caso di allievi che, per motivi particolari e documentati, non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore del corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 70%.

Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento del diploma possono richiedere il rilascio di un Attestato di competenze⁹ valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.

Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà pervenire alla Direzione Formazione e Istruzione la proposta di calendario esami.

⁸ Nel sito ufficiale della Regione Veneto al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazionecinziale> in "Gestione" ⇒ Modulistica offerta sussidiaria sono reperibili alcuni modelli regionali utili alla gestione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale (IFP), nonché una Guida per il loro utilizzo.

⁹ Disponibile all'indirizzo <https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/esami> >"Attestati Qualifica / Competenze repertoriati" >"Attestato_CompetenzeIeFP.doc"



10. Adempimenti conclusivi

Entro 30 giorni dal termine degli interventi l'Istituto Professionale presenta alla Direzione Formazione e Istruzione l'originale del verbale delle verifiche finali, accompagnato dalla dichiarazione sulle frequenze degli allievi.

Nei verbali devono essere riportati solo gli studenti che abbiano frequentato la percentuale minima del 75% prevista al precedente paragrafo 9 o che, pur in presenza di percentuali minori (purché non inferiori al 70%), avranno ottenuto deroga dal Consiglio di Classe.

Entro il medesimo termine vengono consegnati anche i diplomi professionali per gli allievi risultati idonei alle prove finali, compilati, da sottoporre alla vidimazione e registrazione da parte della competente struttura regionale.

Dalla data di conclusione dell'anno scolastico 2018/2019 ed entro il 31 luglio 2019, ai fini del monitoraggio degli esiti formativi richiesto dal MIUR, gli Istituti Professionali provvederanno a caricare le informazioni relative all'esito formativo di ciascun allievo.

11. Disposizioni integrative e interpretative

Gli Istituti Professionali sono tenuti all'osservanza degli atti regionali, di natura integrativa o interpretativa delle presenti disposizioni, che fossero emanati in relazione a fattispecie non espressamente previste, ovvero a carattere esplicativo delle medesime disposizioni.

12. Attività di vigilanza della Regione del Veneto

La Regione svolge attività di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione del progetto, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali e delle attività approvate.

Il controllo sul regolare svolgimento delle attività si realizza attraverso le seguenti modalità:

- a) verifiche amministrative e documentali sullo svolgimento delle attività, attraverso l'esame della documentazione presentata e delle comunicazioni trasmesse dall'Istituto Professionale anche on line;
- b) verifiche in loco sulla regolarità delle attività.

13. Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui la Regione Veneto – Direzione Formazione e Istruzione venga in possesso in occasione dell'espletamento delle presenti disposizioni verranno trattati nel rispetto ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR. La relativa "Informativa" è disponibile per la consultazione nel portale www.regione.veneto.it.



APPENDICE 1 - Interventi di quarto anno: articolazione didattica

Gli interventi di quarto anno sono attuati in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226", sottoscritto il 29 aprile 2010;
- Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Nell'ambito dell'articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:

- per la parte culturale, con i saperi e le competenze indicati negli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del quarto anno della istruzione e formazione professionale di cui all'Allegato 4 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011;
- per la parte tecnico – professionale, con gli standard di competenze specifici della figura - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali, previsti nel Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale riportato in allegato 3 all'Accordo del 27/07/2011.

Quarto anno (1056 ore)

COMPETENZE DI BASE <ul style="list-style-type: none">• competenza matematica, scientifico tecnologica• competenza linguistica• competenza storico, socio-economica	Ore 264	Flessibilità didattica-organizzativa rapportata alla durata dello stage fino al raggiungimento di 1056 ore
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI <p>Standard delle competenze tecnico professionali caratterizzanti le figure relative ai diplomi professionali di cui al repertorio nazionale dell’offerta di IeFP:</p> <ul style="list-style-type: none">- project-work- laboratori di impresa simulata	Ore 462	
STAGE	Ore da 264 a 330	
TOTALE (inclusi gli esami finali)	ORE 1056	



APPENDICE 2 - Figure professionali dei percorsi di quarto anno ¹⁰

FIGURE PROFESSIONALI PERCORSI QUADRIENNALI	RACCORDO CON LE FIGURE DEI PERCORSI TRIENNALI
1. tecnico edile	in continuità con la figura dell'operatore edile
2. tecnico elettrico	in continuità con la figura dell'operatore elettrico
3. tecnico elettronico	in continuità con la figura dell'operatore elettronico
4. tecnico grafico	in continuità con la figura dell'operatore grafico
5. tecnico delle lavorazioni artistiche	in continuità con la figura dell'operatore delle lavorazioni artistiche
6. tecnico del legno	in continuità con la figura dell'operatore del legno
7. tecnico riparatore di veicoli a motore	in continuità con la figura dell'operatore alla riparazione dei veicoli a motore
8. tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati	in continuità con la figura dell'operatore meccanico
9. tecnico per l'automazione industriale	
11. tecnico dei servizi di sala e bar	in continuità con la figura dell'operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
12. tecnico dei servizi di impresa	in continuità con la figura dell'operatore amministrativo – segretariale
13. tecnico commerciale delle vendite	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di vendita
14. tecnico agricolo	in continuità con la figura dell'operatore agricolo
15. tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di promozione ed accoglienza
16. tecnico dell'abbigliamento	in continuità con la figura dell'operatore dell'abbigliamento
18. tecnico di cucina	in continuità con la figura dell'operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
19. tecnico di impianti termici	in continuità con la figura dell'operatore operatore di impianti termoidraulici
20. tecnico dei servizi di promozione e accoglienza	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di promozione ed accoglienza
21. tecnico della trasformazione agroalimentare	in continuità con la figura dell'operatore della trasformazione agroalimentare

L'inquadramento professionale delle figure di "tecnico di istruzione e formazione professionale", correlate al 4° livello EQF, si colloca in progressione verticale rispetto alle figure dell'operatore professionale (previste in esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF), di cui costituiscono la naturale evoluzione.

La figura del tecnico di IeFP si differenzia dall'operatore di IeFP per:

- la tipologia/ampiezza delle conoscenze,
- la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche,
- il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività,
- la tipologia del contesto di operatività,
- la presenza di ulteriori specializzazioni,

oltre che, più in generale, per le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e per l'uso di strategie di autoapprendimento e di autocorrezione.¹¹

¹⁰ Vd. allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

¹¹ Fonte: "Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale" siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010.

